

# STUDIO DATTILO

COMMERCIALISTI ASSOCIATI

**Oggetto: Acconto IVA 2017**

Con la presente Vi ricordiamo che entro il 27 dicembre 2017 deve essere effettuato il versamento dell'acconto IVA 2017, così come previsto dall'art. 6, comma 2 della L. n. 405/1990, se di importo uguale o superiore a € 103,29.

L'importo a debito deve essere versato utilizzando il modello unificato di pagamento F24, con il codice tributo (a) 6013, per i contribuenti mensili, o (b) 6035, per i contribuenti trimestrali.

L'acconto IVA 2017 può essere determinato applicando alternativamente:

1. il metodo storico;
2. il metodo previsionale;
3. il metodo della pre-liquidazione.

Premesso che lo Studio suggerisce di utilizzare il metodo storico, nel seguito descriviamo i tre predetti metodi.

## **1. METODO STORICO**

La determinazione dell'acconto sulla base del "dato storico" consiste nel calcolare l'importo dovuto nella misura dell'88% dell'ammontare IVA a debito risultante:

- ✓ dalla liquidazione IVA relativa al mese di dicembre 2016, per i contribuenti mensili;
- ✓ dalla liquidazione IVA relativa al quarto trimestre 2016, per i contribuenti trimestrali "speciali" (o "per natura") di cui all'art. 74, comma 4, del D.P.R. n. 633/1972;
- ✓ dalla dichiarazione annuale relativa al 2016, per i contribuenti trimestrali "per opzione" di cui all'art. 7 del D.P.R. n. 542/1999.

## **2. METODO PREVISIONALE**

In alternativa al metodo storico, il contribuente ha la possibilità di adottare il "metodo previsionale", che consente di calcolare l'acconto sulla base della stima delle operazioni che verranno effettuate fino alla chiusura del periodo di riferimento.

In altri termini, se il contribuente prevede di dover liquidare:

- ✓ per il mese di dicembre dell'anno in corso (contribuenti mensili), ovvero

20122 MILANO - Gall. del Corso n. 2

Tel. 027636981 - fax 0276014160 - C.F. P.I. 10246540156  
[www.studiodattilo.it](http://www.studiodattilo.it)

- ✓ per il quarto trimestre dell'anno in corso (contribuenti trimestrali "speciali"), ovvero
- ✓ per la dichiarazione dell'anno in corso (contribuenti trimestrali "per opzione"),

un importo a titolo di acconto IVA inferiore a quello versato l'anno precedente, l'acconto dell'88% è calcolato su tale minore importo.

È opportuno sottolineare che, ai fini dell'individuazione del dato previsionale, il contribuente deve fare una stima delle fatture attive da emettere e di quelle passive da ricevere entro la fine dell'anno; pertanto, è consigliabile utilizzare tale metodo solo se vi sono sufficienti margini di sicurezza, in quanto si potrebbe incorrere nella sanzione amministrativa prevista in caso di insufficiente versamento dell'acconto (30% *ex art.* 13, comma 1, del D. Lgs. n. 472/1997, salva l'applicazione dell'istituto del ravvedimento operoso).

Inoltre, si evidenzia che, per i contribuenti trimestrali "speciali" (o "per natura") di cui all'art. 74 co. 4 del DPR 633/72, al fine di rendere omogenei l'importo relativo al "dato storico" e quello "previsionale", quest'ultimo deve essere considerato al netto dell'eventuale eccedenza detraibile riportata dal mese o trimestre precedente.

### **3. METODO DELLA PRE-LIQUIDAZIONE**

In alternativa al metodo storico e a quello previsionale, è stato previsto un ulteriore criterio basato su "dati reali", considerando l'imposta relativa alle operazioni effettuate fino alla data del 20 dicembre 2017.

Come precisato nella C.M. 11.12.1993 n. 40, tale metodo, al fine di determinare l'IVA relativa alle operazioni effettuate, deve tener conto non solo dell'imposta afferente le operazioni registrate nel periodo considerato, ma anche di quella afferente le operazioni per le quali si siano verificati i presupposti che determinano il momento impositivo (consegna o spedizione, pagamento dei corrispettivi, emissione di fattura, ecc.).

\*\*\*

Restiamo a disposizione per ulteriori chiarimenti.

Milano, 12 dicembre 2017

*Studio Dattilo Commercialisti Associati*